



GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

La determinazione dell'acconto Iva in scadenza il prossimo 27.12.2023

di Laura Mazzola

OneDay Master

Base imponibile, aliquote, soggetti passivi, detrazione e dichiarazione

Scopri di più

I contribuenti tenuti ad effettuare le liquidazioni periodiche Iva, ossia i possessori di partita Iva che esercitano attività di impresa o attività artistiche o professionali, di cui agli [articoli 4 e 5, D.P.R. 633/1972](#), sono tenuti al versamento dell'**acconto Iva**.

Sono, però, esonerati i **soggetti che non dispongono dei dati storico o previsionale Iva**. In particolare, a titolo esemplificativo, in riferimento all'ambito oggettivo, sono esonerati:

- i “**contribuenti mensili**” (ossia coloro che liquidavano l’Iva mensilmente) **che hanno cessato l’attività entro il 30.11.2023**;
- i “**contribuenti trimestrali**” (ossia coloro che liquidavano l’Iva trimestralmente) **che hanno cessato l’attività entro il 30.9.2023**;
- i **contribuenti che hanno iniziato l’attività nel 2023** e, di conseguenza, **non possiedono un dato storico** per il calcolo dell’acconto;
- coloro che **hanno chiuso il periodo di imposta 2022 con un credito Iva** e, pertanto, non hanno un dato storico positivo ai fini del calcolo dell’aconto;
- coloro che prevedono di chiudere la contabilità Iva con una **ecedenza detraibile di imposta** e, pertanto, un versamento ulteriore non farebbe altro che aumentare il **credito già esistente**.

Passando all’ambito strettamente soggettivo, risultano esonerati:

- i soggetti che **hanno effettuato soltanto operazioni imponibili, esenti o non soggette ad imposta**;
- i **produttori agricoli con volume d'affari inferiore a 7.000 euro**, di cui all'[articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972](#);
- i **contribuenti che esercitano attività di spettacoli e giochi in regime speciale**, per i quali [l'articolo 74, D.P.R. 633/1972](#), consente il versamento dell’Iva con le stesse modalità previste per l’imposta sugli intrattenimenti;
- le **associazioni sportive dilettantistiche**, nonché le **associazioni senza fini di lucro e**



quelle pro-loco in regime forfettario, che abbiano esercitato l'opzione di cui all'[articolo 1, comma 1, L. 398/1991](#);

- i raccoglitori e i rivenditori di rottami, cascami, carta da macero, vetri e simili, esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell'imposta;
- coloro, imprenditori individuali, che hanno dato in affitto l'unica azienda, entro il 30.9.2023, se contribuenti trimestrali, ovvero entro il 30.11.2023, se contribuenti mensili, a condizione che non esercitino altre attività soggette ad Iva.

L'importo dovuto in acconto, **da versare all'Erario entro il prossimo 27.12.2023**, può essere calcolato scegliendo alternativamente, in base alla convenienza, il **metodo “storico”, o il “previsionale” ovvero quello “analitico effettivo”**.

Applicando il **metodo storico**, l'acconto Iva è pari all'**88 % del versamento effettuato**, o che dovrebbe essere stato effettuato, per il mese, ovvero per il trimestre, **dell'anno precedente**.

Tale importo, da prendere come base per il calcolo, deve essere **al lordo dell'acconto dovuto per l'anno precedente**. In particolare, la base di calcolo, su cui applicare l'88 % dovuto, è pari al **debito d'imposta risultante**:

- per i **contribuenti mensili**, dalla **liquidazione periodica relativa al mese di dicembre 2022**;
- per i **contribuenti trimestrali ordinari**, dalla dichiarazione annuale Iva 2023, relativa al periodo di imposta 2022, e dalla comunicazione della liquidazione periodica Iva relativa all'ultimo trimestre 2022, quale la **differenza tra il totale dell'Iva dovuta** (VL38 da dichiarazione annuale Iva) e **gli interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale** (VL36 da dichiarazione annuale Iva), **una volta aumentato dell'acconto dovuto** (VP13 da comunicazione della liquidazione periodica ovvero VH17 da dichiarazione annuale Iva);
- per i **contribuenti trimestrali “speciali”**, quali autotrasportatori, distributori di carburante, imprese di somministrazione acqua, gas, energia elettrica, ecc., occorre fare riferimento alla **liquidazione periodica del quarto trimestre dell'anno 2022**.

Applicando il **metodo previsionale**, l'acconto Iva è pari all'**88 % di una stima delle operazioni che si ritiene di effettuare fino al 31.12.2023**. In particolare, la base di calcolo, su cui applicare l'88 per cento dovuto, è pari al **debito previsto**:

- **per il mese di dicembre 2023**, se si tratta di contribuenti mensili;
- **in sede di dichiarazione annuale Iva**, quale la differenza tra il totale dell'Iva dovuta (VL38 da dichiarazione annuale Iva) e gli interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale (VL36 da dichiarazione annuale Iva), una volta aumentato dell'acconto dovuto (VP13 da comunicazione della liquidazione periodica ovvero VH17 da dichiarazione annuale Iva);
- **per il quarto trimestre 2023, se si tratta di contribuenti trimestrali “speciali”**, di cui all'[articolo 4 del D.P.R. 633/1972](#).



Questi risultati devono essere considerati **al netto dell'eventuale eccedenza detraibile**, riportata dal mese ovvero dal trimestre precedente.

Applicando l'ultimo metodo, ossia il **metodo analitico**, l'acconto Iva è pari al **100 % delle operazioni effettuate fino al 20.12.2023**.

L'acconto Iva deve essere versato con modello F24, in un'unica soluzione, utilizzando i codici tributo:

- **6013**, per i contribuenti **mensili**;
- **6035**, per i contribuenti **trimestrali**.

Infine, si evidenzia che l'acconto Iva non è dovuto se di importo **inferiore a 103,29 euro**.